



Rete Ferroviaria Italiana  
18/12/2002  
RFI-DTC\  
A0010\PI\2002\0000582

Direzione Tecnica  
il Direttore

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Dipartimento per i trasporti terr. e per i sistemi informativi e statistici**  
**Direzione Generale del Trasporto Ferroviario**  
Via Caraci, 36 00157 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE** Loro sedi  
(secondo indirizzo)

**ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
**Rep. Coordinamento e Supporti Generali**  
**Uff. Movimenti e Trasporti**  
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA** Roma  
Sig. Amministratore Delegato

**RETE FERROVIARIA ITALIANA** Loro sedi  
(secondo indirizzo)

**OGGETTO:** Trasmissione della disposizione concernente "Norme particolari per la circolazione dei complessi ETRY0530 (001÷007) – S.A.T.T.I. S.p.A." (Disposizione n° 38/2002).

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 146 - Artt. 7 e 11 - viene stabilito l'obbligo, da parte delle Imprese Ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci o di persone - nonché di qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le Strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - di osservanza delle disposizioni e prescrizioni emesse dal Gestore dell'infrastruttura in materia di requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna.

In conformità a quanto sopra, si trasmette la disposizione in oggetto che entrerà in vigore dal 19 Dicembre 2002.

Si invitano le Strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.

Michele Elia

Direzione Tecnica  
il Direttore

**DISPOSIZIONE N° 38 del 5 DIC. 2002**  
**Modifiche alle "Norme particolari per la circolazione dei complessi ETRY0530 (001 +007) - S.A.T.T.I. S.p.a."**

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale**

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n.210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n.277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n.138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle "Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto il combinato disposto art. 96.1) del sopra citato D.P.R. 11 Luglio 1980, n. 753 e artt. 7 e 11 D.P.R. 146/99 che demanda a disposizioni del Gestore dell'Infrastruttura di disciplinare le modalità d'esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 Maggio 2000, n° 247/VIG3 emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente come oggetto la definizione degli Standard e delle Norme di sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 Luglio 1998 n. 277, così come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo del 7 maggio 2001, n.424/AD, dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni - istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;


Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 Luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missione e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

La presente disposizione è composta di n° 3 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 20,348.109.952  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. n. 01585570581





Vista la Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale n° 11 del 15 Giugno 2001 con la quale sono state emanate le "Norme particolari per la circolazione dei complessi ETRY0530 (001÷007) - S.A.T.T.I. S.p.a."

Vista la relazione del Responsabile di Regolamenti e Standard di Trazione della Direzione Tecnica di RFI, RFI/TC.RS/MT.LT n° 731 del 04 Dicembre 2002, con la quale, ai sensi e agli effetti dell'art. 96 del D.P.R.753/1980 e dell'art. 11 del D.P.R. 146/1999, si propone l'emanazione di modifiche alle "Norme particolari per la circolazione dei complessi ETRY0530 (001÷007) - S.A.T.T.I. S.p.,a."

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare le modifiche alla predetta normativa;

DELIBERA

**ART.1** – I seguenti punti:

1.1 – COMPOSIZIONE - CIRCOLABILITA' – VELOCITA' MASSIMA,  
1.3 PRESTAZIONI,  
3.1.1 MANUALISTICA

dell'allegato alla Disposizione n° 11/2001 del 15 Giugno 2001 devono essere sostituiti con quelli riportati nell'allegato 1 alla presente disposizione.

Il punto 3.1.2 dell'allegato alla Disposizione n° 11/2001 del 15 Giugno 2001 è soppresso

L'allegato 1 è parte integrante e costitutiva della presente disposizione.

**ART.2** – Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.146, le norme della presente disposizione devono essere osservate per la circolazione dei complessi ETRY0530(001÷007) S.A.T.T.I. S.p.a sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale.

Roma - 5 DIC. 2002

Il Responsabile della Direzione Tecnica  
Michele Elia



### 1.1 COMPOSIZIONE - CIRCOLABILITA' - VELOCITA' MASSIMA

I complessi ETRY0530 sono costituiti da "composizioni bloccate" formate da:

- n° 1 Motrice denominata M1 predisposta per l'accoglienza di 1 disabile con relativa carrozzina
- n° 1 Motrice denominata M2 provvista del vano per le apparecchiature Alta Tensione

Ciascun complesso può circolare accoppiato in comando multiplo ad altri complessi dello stesso gruppo, realizzando una composizione massima di 6 elementi e 24 assi.

La velocità massima consentita in esercizio è di 120 Km/h.

Sono ammessi a circolare sulle linee dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale individuate, alle condizioni stabilite da RFI e comunicate con apposita disposizione dagli Uffici Territoriali.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno devono considerarsi inseriti nel raggruppamento "F" della "tabella accesso alle sigle" riportata sui Fascicoli Linea delle linee ove hanno autorizzata la circolabilità.

In caso di richiesta di soccorso devono essere applicate, oltre alle norme comuni, anche quelle stabilite al successivo punto 2.4.

### 1.3 PRESTAZIONI

Viene di seguito indicato, relativamente alle composizioni utilizzate nel normale esercizio, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere anche nel caso di esclusione di Azionamenti dalla Trazione.

|                    | <i>Unità di Trazione Escluse</i> | <i>Grado di Prestazione</i> |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>1 Complesso</b> | 0                                | 31                          |
| <b>2 Complessi</b> | 0                                | 31                          |
|                    | 1                                | 29                          |
| <b>3 Complessi</b> | 0                                | 31                          |
|                    | 1                                | 31                          |
|                    | 2                                | 21                          |

#### 3.1.1 MANUALISTICA

In attesa dell'emanazione di apposita procedura per l'accertamento della conformità dei manuali d'uso dei mezzi di trazione, dovranno essere adottati quelli attualmente in uso (Manuale di descrizione generale e condotta - Edizione 1997 aggiornato con variante 14/09/1999 e Ordine di Servizio N. 52/DEF del 19/11/2002).

Le eventuali successive modifiche alla documentazione suddetta dovranno essere validate, per le parti che riguardano apparecchiature e/o comportamenti del PdM relativi ad aspetti di sicurezza, dalla Divisione Infrastruttura - Direzione Tecnica - Regolamenti e Standard di Trazione.

